

di lire 1,000,000, sono autorizzate con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze ».

(È approvato).

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 è modificato come segue:

« I Governatori hanno facoltà di valersi della eccedenza delle entrate proprie di ciascuna colonia, complessivamente riscosse in confronto a quelle previste, per sopperire a maggiori spese ordinarie e straordinarie, provvedendo all'uopo alle necessarie variazioni di bilancio, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente al Ministero delle colonie ed a quello delle finanze, ai quali è però riservata l'autorizzazione per le variazioni relative alle spese di personale, di cui al precedente articolo, e a quelle spese di parte straordinaria che superino il limite indicato nell'articolo medesimo ».

(È approvato).

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 4, 7, 8 del citato Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge, e, per quanto riguarda la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Colonie, sono richiamate in vigore le disposizioni stabilite dal Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, modificato con i Regi decreti 28 giugno 1928, n. 1646, e 1º dicembre 1930, n. 1812.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito. (*Stampato*, n. 1432-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Limoncelli. Ne ha facoltà.

LIMONCELLI. Onorevoli Camerati! La convincente e vorrei dire accorata parola dell'onorevole Mazzini vi invita a votare favorevolmente l'attuale disegno di legge. Con la modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito si intende adottare un metodo che il Ministro chiama giustamente deduttivo perchè, escludendo criteri presuntivi, supposizioni, stabilisce presupposti di fatto che vanno interrogati con rigore.

Lo scopo è di dare alla finanza un modo di determinare ancor meglio la capacità contributiva del cittadino, adeguando ad essa il tributo. Tale capacità si desume dallo stato di agiatezza per giungere così ad una più equa distribuzione del carico tributario e correggere le inevitabili sperequazioni, le evasioni totali o parziali. Se l'applicazione sarà compiuta con equità l'attuale conversione in legge non dovrà destare alcuno allarme, dovrà anzi essere sollecitata dai buoni contribuenti che, essendo in pochi a pagare, si assumono un compito che addossato a tutti sarebbe meno gravoso. Colpire chi vive agiatamente, chi vive con lusso e non paga o paga insufficientemente le imposte è cosa santa. Se vi è taluno che accanto all'onore di vivere in Italia vuol collocare il gusto di tenere al riparo altrove le sorgenti della propria agiatezza, colpirlo è giusto e sacrosanto (*Approvazioni*).

La tecnica della valutazione è questa: non basta limitarsi ad eseguire il cumulo dei redditi accertati, aggiungendovi le aliquote come voleva la norma fondamentale del decreto istitutivo.

Con la modifica dell'articolo 12 la finanza può discostarsi dagli accertamenti già eseguiti nell'assegnazione dell'aliquota complementare non soltanto quando documenti certi o provenienti dallo stesso contribuente, ma anche quando elementi di fatto, specialmente se relativi al suo tenore di vita, siano espressione evidente di una agiatezza e quindi di una capacità contributiva in contrasto con quella espressa dalla valutazione analitica.

La innovazione come si vede è nella valutazione del tenore di vita. Non vi è da temere per l'apprezzamento dei documenti certi o provenienti dallo stesso contribuente: vi è invece molto da preoccuparsi del non facile apprezzamento del tenore di vita. (*Approvazioni*).